

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2739

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

(V. Stampato Camera n. 4278)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 febbraio 2004*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 242.060 euro per l'anno 2004, di 234.290 euro per l'anno 2005 e di 242.060 euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese, indicati in seguito come le "Parti":

Considerando l'esperienza positiva della collaborazione scientifica e tecnologica sviluppatasi nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Culturale tra l'Italia e la Francia, sottoscritto il 4 novembre 1949;

Riconoscendo la necessità di un rafforzamento della collaborazione nei campi della ricerca fondamentale e tecnologica e della valorizzazione industriale;

Stimando che la firma d'un Accordo specifico nei campi sopracitati costituisce un mezzo idoneo per favorire questo obiettivo,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1

Le due Parti favoriscono lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su basi paritarie e di reciproco vantaggio, nel rispetto delle loro regolamentazioni nazionali e degli obblighi derivanti da Accordi che esse hanno firmato o ai quali partecipano.

Articolo 2

Le Parti, tenuto conto delle priorità dei due Stati, contribuiscono allo sviluppo della collaborazione prevista all'articolo 1 del presente Accordo in tutti i settori della ricerca scientifica di base, della ricerca industriale e del trasferimento di tecnologia, secondo delle priorità che sono definite dalla Commissione mista prevista all'Articolo 6 del presente Accordo.

Articolo 3

Allo scopo di rafforzare e di sviluppare la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori menzionati nell'articolo 2, le Parti sono disposte, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, ad incoraggiare e sostenere in particolare:

- a) lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche,
- b) la formulazione ed esecuzione di programmi di ricerca comuni. Le Parti favoriscono in modo particolare l'elaborazione di progetti congiunti suscettibili d'inserirsi nei programmi europei ed internazionali ed il concorso di ricercatori ed esperti dei due Stati alla loro attuazione,
- c) il sostegno alla mobilità ed agli scambi di dottorandi, post-dottorandi, ricercatori e tecnici, secondo modalità proprie a ciascuna delle Parti (borse, sussidi, cattedre). A tal fine, le Parti utilizzano in particolare gli strumenti di cooperazione previsti dall'Università Italo-Francese,
- d) l'organizzazione di corsi, conferenze, esposizioni, seminari scientifici e tecnologici per gli esperti delle Parti.

Articolo 4

Per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, le Parti incoraggiano l'instaurazione di relazioni dirette e la stipula di intese specifiche o convenzioni fra i Ministeri, gli organismi di ricerca, le università, le associazioni scientifiche ed industriali e le imprese dei due Stati.

Articolo 5

Nel quadro e nei limiti delle proprie risorse di bilancio ciascuna delle Parti offre aiuti finanziari ai ricercatori e tecnici dell'altra Parte per lo sviluppo delle ricerche condotte nei centri o organismi di ricerca, nelle istituzioni a carattere scientifico e tecnologico, nelle imprese ed in ogni centro pubblico e privato dedicato alla ricerca.

Ciascuna delle Parti apporta ai ricercatori e tecnici dell'altra Parte, accolti sul proprio territorio in qualità di borsisti o esperti inviati dal proprio Governo, il sostegno, le migliori condizioni possibili di lavoro ed i vantaggi previsti dalla legislazione in vigore.

Articolo 6

Per stabilire le modalità di realizzazione pratica delle disposizioni e degli impegni del presente Accordo e per il suo controllo, le Parti decidono di costituire una Commissione mista scientifica e tecnologica che si riunirà una volta all'anno, alternativamente in Italia ed in Francia.

I nomi dei membri della Commissione mista, designati da ciascuna delle Parti, vengono di anno in anno comunicati per via diplomatica all'altra Parte.

Articolo 7

La Commissione mista ha per mandato:

- a) di scambiare le informazioni sulle priorità delle Parti in materia di ricerca scientifica e tecnologica;
- b) d'individuare settori di interesse comune nel quadro delle rispettive priorità delle Parti;

- c) di definire un programma annuale di lavoro e le modalità delle attività di cooperazione discendenti dalle sue priorità;
- d) di controllare e valutare il programma di lavoro ed elaborare un rapporto annuale;
- e) di vigilare in materia di valorizzazione industriale delle ricerche condotte in comune;
- f) di formulare pareri o raccomandazioni destinate al buon sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica bilaterale.

La Commissione Mista sottopone ai due Governi le questioni relative alla cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale e riferisce loro sui suoi lavori.

Articolo 8

Ciascuna delle Parti notifica all'altra al completamento delle procedure costituzionali richieste in ciò che la concerne per l'entrata in vigore del presente Accordo che prende effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della seconda notifica.

Il presente Accordo è concluso per la durata di cinque anni.

Esso è rinnovabile tacitamente per nuovi periodi di cinque anni.


Può essere denunciato in ogni momento da ciascuna delle Parti con notifica scritta trasmessa per via diplomatica, mediante un preavviso di sei mesi.

Tale denuncia non rimette in causa i diritti e gli obblighi delle Parti connessi ai progetti avviati nel quadro del presente Accordo salvo che le Parti convengano altrimenti di comune accordo.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti hanno firmato il presente
Accordo apponendovi i loro sigilli.


Fatto a Torino, il 29 gennaio 2001 in due esemplari, ciascuno in
lingua italiana e francese, i due testi facenti fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana



Il Ministro degli Affari Esteri
Lamberto DINI

Per il Governo
della Repubblica francese



Il Ministro degli Affari Esteri
Hubert VEDRINE

